Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Martedì 26 Luglio — Numero 172

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 317 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene o della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 2.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, i medici interessati potranno rivolgersi al Prefetto, il quale, udito il Comune, provocherà, ove ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio a' sensi dello articolo 171 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921).

Art. 3.

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, ed accertato il buon servizio del medico reclamante, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore ai medici.

Art. 4.

A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungerà agli obblighi degli esattori quello di dover soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai Prefetti in favore dei medici, contemplati in questa legge; col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse annuo del cinque per cento dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e degli interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 5.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di

pagamento è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, (serie 2ª)

In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa pensioni de' medici condotti che venisse istituita, ed intanto a favore del medico condotto del cui stipendio si tratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 318 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 18 milioni stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per provvedere alla spesa dei lavori necessarii al risanamento della città di Napoli, che avrebbe dovuto gravare i bilanci del Ministero del Tesoro per gli esercizi finanziari 1897-98 e 1898-99, è rimandato ai bilanci degli esercizi finanziari dal 1899-1900 al 1903-904, ripartito secondo il fabbisogno annuale che il Municipio di Napoli indicherà al Ministro del Tesoro nel mese di settembre di ogni anno.

Art. 2.

È annullato lo stanziamento di lire 9 milioni esistente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, approvato con la legge 22 luglio 1897, n. 299, ripartito per lire 4,500,000 al capitolo 113, con la denominazione: « Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 »; e per lire 4,500,000 al capitolo 145 intitolato: « Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ».

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 3 della convenzione stipulata il 15 gennaio 1895, e approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Comune di Napoli dovrà rimborsare, a cominciare dal 1° luglio 1899, e per sessanta esercizi consecutivi, la metà della spesa per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni state emesse, e rimborserà la quota d'ammortizzazione corrispondente al concorso da esso dovuto, più gl'interessi calcolati nella ragione del 4 per cento netto, sulle somme messe a sua disposizione a tutto il 30 giugno 1899, coi mezzi ordinari del bilancio.

Per le somme che saranno messe a disposizione del Comune di Napoli con i mezzi ordinari di bilancio negli esercizi finanziari dal 1899-900 al 1903-904, oltre al pattuito interesse del 4 per cento netto, il Comune di Napoli dovrà rimborsare la quota d'ammortizzazione corrispondente da esso dovuta in sessanta esercizi finanziari incominciando dal primo giorno dell'esercizio finanziario seguente a quello nel quale le somme vennero messe a disposizione del Comune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 311 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto, in data 4 novembre 1897, con la quale si chiese che la frazione di Statte, ora compresa nella giurisdizione dell'Ufficio di Conciliazione del detto Comune, sia invece sottoposta a quella dell'Ufficio di Conciliazione della frazione di Crispiano;

Visto il rapporto del Primo Presidente della Corte d'appello di Trani, in data 30 maggio corrente anno;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° agosto 1898 il territorio di Statte, frazione del Comune di Taranto, è distaccato dalla giurisdizione dell'Ufficio di Conciliazione del detto Comune,

ed è aggregato a quello dell'Ufficio di Conciliazione della frazione di Crispiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1898.

UMBERTO.

T. BONACCI.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. BONACCI.

Relazione *del signor Prefetto di Napoli, n. 6300, diretta a S. E. il Ministro dell'Interno, in data 15 giugno 1898, ed avente per oggetto: « Opere Pie di Napoli – esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 348 ».*

Presento a Vostra Eccellenza le mie proposte per la costituzione di varii gruppi di Opere Pie della Città di Napoli, in esecuzione della legge 2 agosto 1897.

Esse furono concordate con la Giunta Provinciale Amministrativa, non solamente per l'adempimento formale della legge, ma nel concetto informatore e direttivo. Il quale concetto, come altra volta ebbi l'onore di esporre a Vostra Eccellenza, non permise di restringere il lavoro a ricercare nel raggruppamento un limitato spediente di gestione finanziaria, ma lo spinse a trovare in esso il mezzo di avviare la beneficenza ad un coordinamento razionale per il conseguimento della maggiore utilità individuale e sociale.

Non altrimenti hanno inteso le riforme raccomandate delle Opere Pie la legge organica del luglio 1890 e il regolamento generale del febbraio 1891, nè altrimenti parve a noi doversi applicare la legge del 2 agosto 1897, pure provvedendo al rispetto di tutti gli obblighi delle singole fondazioni, come meglio apparirà dalle ragioni che hanno guidato alla designazione dei gruppi.

Vengono prima i gruppi degl'Istituti di ricovero e di educazione femminili. Rispetto ai quali, abbandonati, dopo lunga meditazione, i passati e falliti disegni di parecchi piccoli e mediocri gruppi di Istituti in una stessa categoria, prevalse il pensiero della formazione di un solo gruppo per ciascuna categoria.

La distinzione delle categorie viene dalla finalità delle istituzioni e dalle condizioni sociali alle quali appartengono le fanciulle da ricoverare. Popolane le une, di civile condizione le altre; povere tutte, non pertanto bisognose di un diverso avviamento educativo, corrispondente alla classe nella quale dovranno vivere.

Epperò due grandi gruppi fondamentali, l'uno di tutti gli Istituti popolari, l'altro di tutti gli Istituti per fanciulle di civili famiglie.

La distinzione delle categorie per ragione di condizione sociale non basterebbe di per sè sola a giustificare la formazione dei grandi gruppi, specie che anche ora, come in passato, l'educazione delle ricoverate è ed era preordinata in relazione a quella condizione.

Altro e più grave impulso è venuto dalla necessità riconosciuta di spezzare la tradizionale conversione di troppi Istituti di educazione giovanile in ricoveri a perpetuità; di distruggere l'opinione troppo frequente che l'ottenere il collocamento di un'orfana in un ospizio sia aver provveduto ad essa vita naturale durante; di impedire che si perpetui nelle Case destinate all'educazione delle fanciulle l'ingombro di una folla di adulte, attestanti con la loro permanenza l'insuccesso dell'opera educativa.

È indispensabile che le fanciulle povere, e perchè tali raccolte nelle Case di beneficenza, siano avviate ad acquistare attitudine a bastare a sè stesse. Ed è essenziale che esse stesse sappiano, comprendano, mirino a ciò; che dalla prima ammissione esse pensino che nella Casa di educazione si entra per uscire ad operare, non per rimanervi ad invecchiare. Occorrono pertanto mezzi adeguati ad un razionale sviluppo di insegnamenti professionali e la separazione di essi dalle classi elementari per ragioni di età e di tecnica.

Quindi grandi gruppi ed educazione per gradi e per età; per modo che, tanto nel gruppo popolare, quanto nel gruppo civile, le alunne, compiuto il corso elementare e raggiunto sufficiente sviluppo fisico, passino alle rispettive Case di educazione professionale, dove imparino un'arte, un mestiere, una professione, col complemento di quelle maggiori cognizioni, che siano praticamente utili nell'esercizio di quell'arte, di quel mestiere, di quella professione.

Per tutte le alunne l'educazione deve essere compiuta al 21° anno, e tutte a quell'età devono uscire dalle Case di educazione. Alle uscite è assicurata nelle prime prove l'assistenza, con la fondazione di una *Cassa di previdenza* e col concorso di un *Comitato di patronato*.

Alle infelici che per imperfezioni organiche non siano in grado di dedicarsi a proficuo lavoro è dato ricovero in altra Casa a spese del gruppo.

Dei due gruppi, così ordinati, e denominati l'uno: *Collegi riuniti per le figlie del Popolo,* l'altro: *Istituti riuniti di educazione professionale femminile,* presento il regolamento organico, in esecuzione dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1897.

Entrambi i gruppi comprendono 25 istituzioni per ciascuno, riunite per affinità di scopi.

Il primo di essi, il popolare, dispone di un patrimonio di 11 milioni con una rendita lorda di oltre 800,000 lire; il secondo ha un patrimonio di 8 milioni e mezzo con una rendita lorda di oltre lire 700,000. Ma l'uno e l'altro sono gravati di oneri patrimoniali e del mantenimento di oltre 700 oblate e adulte non licenziate a tempo debito.

Tale imponente numero di donne delle vecchie famiglie di questo, come degli altri gruppi dei quali dirò dopo, impedirà per alcun tempo agli Istituti di aumentare il numero delle alunne quanto permetterebbero le rendite riunite. Ma anche se la beneficenza non acquisterà subito tutta la estensione della quale sarebbe capace, si avrà già conseguita una grande utilità col fermare e con l'impedire la continuazione di un errore di sistema che conduceva a risultati tanto contrarii ai fini delle fondazioni.

Tutte povere debbono essere le alunne di questi due g gruppi.

Peraltro taluni fondatori furono pure misericordiosi ver povertà relativa, provvedendo a quelle famiglie, che, per ris condizioni, non possono pagare più della metà della retta.

E più delle fondazioni, per verità non numerose, merit guardo la consuetudine corrispondente ad un bisogno abbas esteso.

Si provvede a questo e a quelle col destinare a tale semi-beneficenza l'Educandato di S. Eligio, al quale si raggruppa l'Istituto dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca che ha siffatta speciale finalità e che ora non ricovera di fatto che oblate e converse.

Anche S. Eligio ha un onere notevole di vecchie nel conservatorio; ma l'uno e l'altro Istituto riuniti disporranno di una rendita di 153 mila lire, bastevole al cómpito speciale ad esso affidato.

Altra miseria ed altri bisogni rappresentano gli Istituti conosciuti con l'indicazione qualificativa delle *pericolate e pericolanti.*

La correzione e la rigenerazione morale sono il loro fine. E per ragione di esso costituiscono un gruppo a parte.

Sono Istituti che dispongono in complesso di un patrimonio di due milioni, con una rendita lorda di lire 130 mila notevolmente ridotte da oneri patrimoniali e da spese, tra le quali il mantenimento di un centinaio di oblate e di donne adulte

Per questo gruppo mi riservo di presentare il Regolamento organico.

A queste che sono per gli Enti di educazione femminile le linee fondamentali di gruppi costituiti, si aggiungono gli addentellati che il Regolamento organico pone per un'altra opera di coordinamento della beneficenza.

Parecchi Istituti in Napoli o per aggregato di fondazioni diverse, o per successive trasformazioni parziali, o per zelo espansivo di amministratori attendono a scopi molteplici, sovente a discapito del loro fine principale. Così l'Ospizio dei poveri dei SS. Pietro e Gennaro ha dovuto restringere la beneficenza sua fondamentale per i vecchi, par aver dato incremento ad un educandato di ragazze; così l'Albergo dei Poveri si sforma in tante finalità diverse; così l'Annunziata ha veduto assottigliarsi gli insufficienti assegni del baliatico assorbiti in troppa parte dalle spese dell'alunnato.

La costituzione in gruppo degli Istituti femminili mira eziandio a liberare quegli Enti maggiori di una loro funzione secondaria, affinchè essi possano, con maggiore intensità di mezzi e di azione, dedicarsi al fine principale della loro istituzione. E fino a quando non sieno introdotte nei rispettivi statuti le modifiche che non erano nei compiti della legge speciale del 2 agosto 1897, tale utile coordinamento potrà, entro i limiti delle disponibilità materiali, essere attuato mediante opposite convenzioni, per le quali il gruppo corrispondente assuma quella cura di educazione, che oggi distrae od incoppa l'Istituto di altra indole.

E così sarà dato l'inizio ad un'altra importante riforma, invocata da tutti gli studiosi della beneficenza napoletana; raccomandata con esatta percezione delle necessità pratiche dallo stesso Regolamento generale del febbraio 1891; tentata in tempi diversi, non mai riuscita, che richiederà ancora tenacia di propositi e vigore di sforzi, nè pochi nè brevi; ma che, toccando la meta, avrà premio larghissimo di utilità e di onore.

Lo stesso concetto, lo stesso proponimento hanno guidato alla designazione del gruppo degli Ospedali.

Assicurare ad ogni infermità un luogo di cura; assegnare ad ogni Ospedale la sua funzione singolare nel complesso della assistenza ospitaliera; distribuire i mezzi e i presidii dell'arte in ragione dei bisogni; disciplinare i servizi e, col renderli meno costosi, accrescerne l'estensione e l'efficacia; ecco lo scopo che si è avuto di mira.

Non è cosa nuova e non sperimentata; è neppure intieramente inusitata in Napoli.

Altre grandi città d'Italia, per non dire tutte le città maggiori dotate di varii Ospedali, hanno costituita da tempo la loro Direzione ospitaliera.

Ed in Napoli taluni Ospedali adempiono per obbligo statutario a determinate funzioni fisse e permanenti e non ad altre.

Ma appunto perchè già utilmente sperimentata altrove ci affida lo introdurre la unità di direzione negli Ospedali di Napoli. E la destinazione originaria o la consuetudine di taluni di essi di limitare l'opera loro a determinata infermità concorrerà a rendere più agevoli la distribuzione delle parti, il coordinarle nell'insieme, lo assicurare col concorso di tutti gli Enti affini la funzione ospitaliera, che è poi la ragione di essere di ciascun Ente.

Non tutti però gli Istituti ospitalieri di Napoli si trovano nelle stesse condizioni legali di esistenza; poichè taluni sono liberi da ogni vincolo o da ogni promiscuità con altri Enti, come gli Incurabili e la Pace, altri sono legati per statuto ad istituzioni governative come Gesù e Maria colle Cliniche universitarie; l'Ospedale dei Pellegrini ha affidato la gestione del suo prevalente patrimonio alla Confraternita omonima; l'Ospedale di Sant'Eligio vive in comunione coll'Educandato; Loreto, La Vita, La Cesarea sono alla dipendenza dell'Albergo dei Poveri.

Di ognuna di queste condizioni speciali, la cui enumerazione concorre a rafforzare la opportunità di un coordinamento, ho tenuto conto per dare ad esse soddisfazione fin dove era possibile, nella formazione del Regolamento organico che presento per la approvazione; condizioni speciali, importa notare, che a nessuno degli Ospedali danno diritto di invocare la eccezione dell'art. 6 della legge 2 agosto 1897, perchè nessuno di essi si regge principalmente per ablazioni private o col concorso personale d'importante associazione laicale. Lo Spedale dei Pellegrini, che più vi si accosterebbe, riceve ausilio invidiabile di assistenza personale dai Confratelli, esempio altamente lodevole di solidarietà sociale e di carità cristiana. Ma le rendite proprie, sulle quali esclusivamente si regge l'Ospedale, superano più di trenta volte le rendite della Confraternita. Epperò i temperamenti ammessi nel Regolamento — giova precisarlo — riguardano modalità di gestione amministrativa, non toccano, nè possono toccare, la direzione della funzione ospedaliera che è necessariamente inscindibile.

Pur troppo le rendite degli Ospedali per quanto cospique, insieme riunite, non uguagliano i bisogni di così popoloso centro, dove affluiscono per giunta i malati di estese regioni guidati da tradizionale consuetudine o richiamati dalla fama di valenti professori.

I progressi miracolosi della chirurgia, la risonanza in provincia delle grandi operazioni compiute, attraggono un numero sempre crescente di operandi; e i reparti di chirurgia si fanno sempre più gravosi pei bilanci degli Ospedali.

Ne consegue che parecchie riforme di locali per renderli più adatti alle moderne esigenze della scienza medica e della igiene, parecchi ampliamenti che sarebbero necessari affinchè la beneficenza avesse estensione progressiva in ragione dell'accrescimento della popolazione, non potranno compiersi, malgrado la riunione delle forze, che gradatamente e con cauta prudenza di amministratori.

Non è qui il luogo di indicare a quali fonti si potrebbe attingere; nè di intraprendere la dimostrazione della maggiore utilità sociale che talune forme di beneficenza produrrebbero dedicandosi alla pubblica assistenza. Qui io mi limito a ripetere il voto che a rendere completa la specializzazione dei luoghi di cura, gli Ospedali riuniti ed il Municipio di Napoli possano in concorso far sorgere davvero quell'Ospedale per le malattie infettive di indole diffusiva, che da molti anni è tra i progetti accarezzati e un po' anche nei bilanci, ma nella realtà corrisponde troppo parzialmente ai bisogni.

Nè ho potuto nel Regolamento trascurare un'altra opportuna prefissione al Consiglio di Amministrazione degli Ospedali riuniti. Senza venir meno agli interessi della scienza, con tutto il rispetto dovuto alle gloriose tradizioni del libero insegnamento degli Ospedali di Napoli, giova siano stabilmente determinate, a garenzia del prevalente carattere della beneficenza, le norme per la libera docenza negli Ospedali.

Infine propongo il raggruppamento dei tre Istituti dei Ciechi d'ambo i sessi, e sono: Istituto Principe di Napoli, Ospizio dei SS. Giuseppe e Lucia, Scuola Strachan Rodinò.

Per questo gruppo ricorrono difficoltà speciali di esecuzione, specie per la dipendenza dell'Ospizio di S. Giuseppe dall'Albergo dei Poveri, il quale provvede alle spese senza distinzione dei bilanci.

Epperò ricorro per ora la applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1897.

Non presento proposta per gli Istituti di educazione maschile, non per disparità di trattamento, ma per mancanza di materia.

I piccoli Istituti, pochi di numero e ristretti di mezzi, tuttavia bisognosi di assistenza amorevole e del contributo di chi li ha fondati o di chi li cura dalla fondazione, stanno ancora tentando la via per dove mettersi e progredire. Costringerli a convivere sarebbe probabilmente soffocare germi di piante, che speriamo si ergano poderose.

Gli Istituti maggiori, per la loro importanza e per la molte-

plicità dei fini, non potrebbero ricevere i piccoli senza farli scomparire, nè unirsi tra di loro senza eccesso di complicazioni.

Per i maschi specialmente, tanto poveramente dotati al confronto delle femmine, è da augurare sorgano quelle istituzioni secondarie di beneficenza, che mediante il concorso diretto dei cittadini migliorino il costume e ne aiutino il collocamento.

Costituiti i gruppi, formati i regolamenti, delineate per sommi capi le funzioni dei nuovi organismi, il lavoro di attuazione sarà più duro e penoso di quello di preparazione ora compiuto.

Lo comprendo e lo misuro. Ma ho fiducia che, sorretta dall'autorità conferitale dall'approvazione del Governo del Re, accompagnata dal favore di quanti ne apprezzino gli intendimenti, l'opera possa giovarsi del concorso volenteroso di molti cittadini, i quali devono pure sentire la compiacenza di imprimere un soffio di vita moderna in tanta parte della carità napoletana.

Il Prefetto
G. CAVASOLA.

REGOLAMENTO ORGANICO

degli Istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli, raggruppati in esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 348, coi titoli « Collegi riuniti per le figlie del popolo » e « Istituti riuniti di educazione professionale femminile » (approvato con RR. decreti 18 giugno 1898, n. CCIII e 14 luglio 1898 n. CCV).

TESTO DEFINITIVO

Disposizioni organiche

Art. 1.

Le Opere pie della città di Napoli denominate:

1. Conservatorio dei SS. Gennaro e Clemente alla Duchesca.
2. Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo.
3. Ritiro del SS. Crocefisso a S. Maria Antesaecula.
4. Reale Convitto del Carminello.
5. Ritiro dell'Ecce Homo al Pendino.
6. Conservatorio di S. Rosa dell'Arte della Lana.
7. Ritiro di S. Maria della Provvidenza alla Salute.
8. Collegi riuniti della SS. Concezione di Montecalvario.
9. Conservatorio e Ritiro di S. Nicola a Nilo.
10. Opera pia Biancolella.
11. Istituto dello Spirito Santo.
12. Ritiro della SS. Vergine Addolorata (Perrino).
13. Conservatorio di S. Maria della Purificazione a S. Gioacchino a Pontenuovo.
14. Ritiro della SS. Concezione alle Rampe Brancaccio.
15. Collegio dell'Immacolata Concezione e S. Vincenzo Ferreri alla Sanità.
16. Orfanotrofio di S. Teresa di Gesù (Balbi).
17. Ritiro della S. Famiglia e del SS. Crocefisso.
18. Educandato S. Maria Regina del Paradiso.
19. Ritiro delle orfane dell'Addolorata ai SS. Giuseppe e Teresa ai Miracoli.
20. Conservatorio di S. Maria del Buoncammino.
21. Conservatorio dei SS. Pietro e Paolo a Pontecorvo.
22. Monte Cinciglia.
23. Opera pia Francesca Lobello.
24. Opera pia Michele De Pompeis.
25. Opera pia Damiano Matarazzo,

costituite in gruppo col Regio decreto del 18 giugno 1898 in applicazione della legge 2 agosto 1897, hanno unica rappresentanza comune per tutti gli effetti civili ed amministrativi della loro esistenza giuridica e della loro funzione nel *Consiglio d'Amministrazione dei Collegi riuniti per le figlie del popolo.*

Art. 2.

Le opere pie della città di Napoli denominate:

1. Conservatorio del SS. Rosario a piazza Cavour.
2. Conservatorio di S. Maria dei sette dolori in Sant'Antonio fuori Port'Alba.
3. Conservatorio delle Teresiane della Torre del Greco.
4. Conservatorio del SS. Rosario a Porta Medina.
5. Collegio di S. Maria di Costantinopoli.
6. Collegio del SS. Cuore di Gesù alla Salute.
7. Ritiro di S. Maria della Purità in S. Anna fuori Porta Capuana.
8. Collegio di S. Marta Visitapoveri, oggi Maddalena Maggiore.
9. Ritiro di S. Maria SS. Immacolata a S. Efremo Nuovo.
10. Collegio dell'Immacolata Concezione ed Arcangelo Gabriele.
11. Conservatorii riuniti di S. Maria dello Splendore e Soccorso.
12. Conservatorio di S. Gennaro a Materdei.
13. Conservatorii riuniti di S. Maria Antesaecula e dei SS. Giuseppe e Teresa.
14. Conservatorio di S. Agostino in S. Monica.
15. Ritiro, Collegio e Scuola di S. Francesco Saverio a S. Maria degli Angeli alle Croci.
16. Istituto di educazione Capece Scondito.
17. Conservatorio di S. Maria della Purità per le figlie dei notai.
18. Conservatorio di S. Maria del Consiglio e Collegio Capano.
19. Ritiro dell'Addolorata e dell'Infanzia di Gesù Bambino.
20. Conservatorio e Collegio di S. Maria della Purità dell'Arte degli orefici.
21. R. Conservatorio di S.ta Fede al Pallonetto a S. Chiara.
22. Legato Gaetano Massari.
23. Legato Giuseppe Fornaro.
24. Legato Ferdinando De Curtis.
25. Confidenza Raimo,

costituite in gruppo col R. decreto del 18 giugno 1898 in applicazione della legge 2 agosto 1897, hanno unica rappresentanza comune, per tutti gli effetti civili ed amministrativi della loro esistenza giuridica e della loro funzione, nel *Consiglio d'Amministrazione degli Istituti riuniti di educazione professionale femminile.*

Art. 3.

Il gruppo non ha patrimonio nè interessi materiali proprii distinti dagli interessi collettivi o singolari degli Enti raggruppati.

Le offerte, le oblazioni, le sovvenzioni fatte al gruppo saranno assegnate a vantaggio della gestione comune.

Le donazioni, i legati, le eredità a beneficio del gruppo, senza speciale designazione di alcuno degli Enti raggruppati, saranno dal Consiglio di amministrazione accettate nel nome e nell'interesse collettivo ed amministrate a beneficio del bilancio comune, salva la costituzione in Ente morale, da aggregare al gruppo stesso a norma di legge.

Art. 4.

La costituzione dei due gruppi è diretta:

a) a rendere praticamente proficua la beneficenza col fare acquistare alle alunne per istruzione, per educazione, per abitudini corrispondenti alla loro condizione sociale, l'attitudine completa a bastare a sè stesse al tempo dell'uscita dai Collegi e dagli Istituti;

b) a liberare le Opere pie che riuniscono forme diverse di -

beneficenza dai loro obblighi di ricovero o di educazione muliebre, affinchè esse possano dedicare con maggiore intensità mezzi ed azione al fine principale della loro fondazione;

c) ad estendere gli effetti della beneficenza colla semplificazione dei servizi e col risparmio nelle spese generali.

Art. 5.

L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalità secondaria dei singoli Statuti degli Enti riuniti è parimenti commesso al Consiglio d'amministrazione del gruppo.

Art. 6.

La condizione della povertà è assoluta.

I posti a retta totale o parziale a carico delle famiglie non sono ammessi.

Art. 7.

Nei Collegi riuniti per le figlie del popolo sono ammesse fanciulle napoletane, povere, di classe popolana, a preferenza orfane.

Negli Istituti riuniti di educazione professionale femminile sono ammesse fanciulle napoletane, povere, di civili famiglie, a preferenza orfane.

Rimangono fermi i diritti attribuiti dalle tavole di fondazione a determinati ceti, classi o Comuni per l'ammissione delle fanciulle ad essi appartenenti.

Art. 8.

L'educazione e l'istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per età.

A ciascun periodo sarà assegnata apposita Casa, o quanto meno, parte distinta e separata di una casa.

Ogni promiscuità di fanciulle, di adolescenti, di adulte, è vietata.

Art. 9.

Compito del primo periodo è l'istruzione elementare delle fanciulle secondo i programmi governativi, unitamente ai primi rudimenti dei lavori donneschi.

Compito del secondo periodo è l'istruzione professionale con il complemento delle nozioni generali di utile applicazione nell'esercizio delle singole arti, mestieri, professioni.

Art. 10.

L'educazione delle alunne deve essere compiuta per il 21° anno di età, raggiunto il quale non possono rimanere nella Casa.

Art. 11.

Le alunne che prima della maggiore età abbiano acquistata perizia sufficiente in un'arte, mestiere o professione e trovino conveniente collocamento, potranno uscire dalla Casa di educazione, purchè già abbiano raggiunto il 18° anno di età ed il loro sviluppo fisico sia adatto all'occupazione da assumere.

Art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione adempie agli uffici di tutela delle ricoverate e di quelle uscite al 18° anno nei casi previsti dall'articolo 262 del Codice civile.

Art. 13.

L'assistenza alle ragazze uscite dalle Case di educazione sarà prestata sino al loro 23° anno di età. Dessa è morale e materiale.

Il Consiglio di Amministrazione esercita la prima con l'accertamento delle condizioni dei primi collocamenti, col facilitare, in quanto possa, i collocamenti stessi colla vigilanza sulla condotta delle ragazze.

Esercita la seconda con aiuti materiali, secondo i casi, o all'atto dell'uscita dalle Case di educazione, o con assegni supplementari di mercede, o con facilitazioni nell'alloggio qualora sienvi case disponibili e adatte nella azienda generale del gruppo, secondo le norme che saranno appositamente dettate.

Art. 14.

È costituita a tale effetto per ogni gruppo una « Cassa di previdenza » alimentata dai sopravanzi delle rendite annuali di ciascun gruppo a sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1897.

Art. 15.

La Cassa di previdenza non ha esistenza legale distinta dal gruppo; non può assumere obbligazioni al di là delle proprie disponibilità annuali, nè impegnare in alcuna guisa le rendite del bilancio generale.

La sua gestione appartiene al Consiglio d'Amministrazione del gruppo; bilanci e conti suoi fanno parte, come allegati dei bilanci e conti del gruppo.

Art. 16.

È instituito un « Comitato di patronato per le alunne dei Collegi ed Istituti riuniti » al fine di dare ad esse appoggio di autorità, di consiglio, di protezione.

Il Comitato sarà costituito da signore designate dal Prefetto.

Art. 17.

Senza pregiudizio della propria responsabilità, specie per gli uffici di tutela legale, il Consiglio d'Amministrazione potrà esercitare l'assistenza alle alunne uscite dai Collegi e dagli Istituti a mezzo del Comitato di patronato coordinando le azioni rispettive in quel modo che verrà stabilito con apposito Regolamento.

Art. 18.

Le alunne che giunte al 21° anno di età non sieno in grado per imperfezioni organiche di lucrarsi il proprio sostentamento, saranno collocate in una Casa di ricovero a peso e dipendenza del gruppo.

Art. 19.

Le ricoverate in detta Casa avranno obbligo di occuparsi in lavori adatti alla loro condizione, e di assistersi a vicenda.

Esse potranno, per loro volontà, lasciare la Casa, o per riunirsi a congiunti, o per provvidenza di qualche benefattore, o per tentare l'esercizio di qualche industria compatibile con la loro condizione fisica.

Quelle uscite con l'assentimento del Consiglio d'Amministrazione, conserveranno per due anni il diritto di rientrare.

Consiglio d'Amministrazione

Art. 20.

Il Consiglio d'Amministrazione di ciascuno dei due gruppi è costituito da un Presidente, nominato dal Prefetto, e da sei Consiglieri, dei quali tre nominati dal Prefetto, tenuto conto delle speciali designazioni delle tavole di fondazione, due dal Consiglio Comunale, uno dall'Arcivescovo di Napoli.

Art. 21.

Il Presidente dura in carica sei anni.

I Consiglieri durano in carica sei anni; si rinnovano di regola per metà ogni triennio.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte.

Non potranno essere rieletti più di una volta senza la interruzione di un biennio.

Art. 22.

Le nomine hanno effetto dal primo gennaio.

Le surrogazioni straordinarie lungo l'anno, agli effetti della durata in carica, prendono decorrenza dal primo giorno dell'anno in corso.

Però il periodo sessennale s'intende sempre personale, anche se non coincide colla scadenza del turno ordinario.

Art. 23.

Il Presidente:

1. Convoca il Consiglio d'Amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

2. Sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al Consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite.

3. Dirige e sottoscrive la corrispondenza.

4. Provvede all'osservanza delle leggi e regolamento gene-

rale o degli statuti o regolamenti speciali delle Opere pie amministrate.

5. Procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal Regolamento di contabilità.

6. Rappresenta in giudizio il gruppo e le singole Opere pie in esso riunite.

7. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio.

8. Sospende gli impiegati o salariati, salvo a riferirne al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 24.

Nei casi d'assenza o d'impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere anziano di nomina fra gli eletti dal Prefetto.

Art. 25.

Il Consiglio d'Amministrazione:

1. Forma i bilanci ed i conti annuali.

2. Nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati e salariati, salve le facoltà date al Presidente col n. 8 dell'articolo 23.

3. Stabilisce i contratti da stipularsi dal Presidente.

4. Propone le occorrenti modifiche agli statuti delle Opere pie rappresentate, forma i regolamenti interni e di servizio.

5. Delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, donazioni, offerte e simili.

6. Provvede all'ammissione delle fanciulle nelle Case dipendenti.

7. Delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio; ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti che non siano demandati alle decisioni del Presidente.

Art. 26.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno ordinarie e straordinarie, le prime avranno luogo ogni settimana con le norme da stabilirsi con regolamento interno, le altre ogniqualvolta il Presidente le reputi necessarie, o siano state richieste da tre membri del Consiglio.

Art. 27.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno quattro membri. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art. 28.

Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione e l'urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il Presidente prende sulla sua responsabilità le decisioni indispensabili, e ne riferisce al Consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 29.

Il Presidente può incaricare i singoli componenti del Consiglio della direzione di uno o più rami di servizio e della ispezione permanente di una o più sezioni delle Case dipendenti.

Ammissione ed educazione delle alunne

Art. 30.

L'ammissione delle alunne avviene soltanto nelle Case del primo periodo di educazione e sarà fatta in base ad apposite norme di regolamento.

I limiti di età per l'ammissione sono fissati dai 7 ai 12 anni inclusivamente.

Art. 31.

Il numero delle fanciulle da ricoverarsi è fisso, e sarà determinato in base ai quattro quinti delle rendite disponibili desunte dai risultati di ciascun quinquennio.

Art. 32.

Lo svolgimento graduale degli insegnamenti, i passaggi dall'uno all'altro periodo educativo, le determinazione degli insegnamenti professionali, l'ordinamento disciplinare saranno regolati da apposite norme stabilite dai rispettivi Consigli di Amministrazione con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 33.

Il governo di ciascuna Casa sarà ordinato in relazione alla sua funzione ed importanza con norme organiche dettate dai Consigli d'Amministrazione ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

A ciascuna Casa è preposta una Direttrice con la responsabilità dell'andamento scolastico, tecnico, ed educativo e disciplinare.

Amministrazione e contabilità

Art. 34.

I patrimoni degli Enti raggruppati rimangono separati e distinti.

Ogni diminuzione o aumento di valore patrimoniale sarà segnato nell'inventario dell'Ente proprietario, anche se la variazione sia avvenuta nell'interesse collettivo del gruppo.

Art. 35.

Il gruppo ha un'inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune.

Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprietà di ciascun Ente raggruppato, sarà assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.

Art. 36.

È obbligatoria la scrittura patrimoniale a libro per ciascun Ente raggruppato.

Art. 37.

L'esercizio finanziario di ciascun anno è regolato dai bilanci speciali dei singoli Enti riuniti e dal bilancio del gruppo.

Art. 38.

I bilanci speciali degli Enti segnano in *attivo*, secondo le regole ordinarie di contabilità, tutte le entrate di qualsiasi natura di ciascun Ente; segnano in *passivo*, specificandole, tutte le spese dipendenti da oneri patrimoniali, e il passaggio di tutta la rendita disponibile per la beneficenza al bilancio del rispettivo gruppo.

Art. 39.

Il bilancio di ciascun gruppo segna in *attivo* i contributi degli Enti raggruppati in conformità dei bilanci speciali e le entrate eventuali a favore collettivo del gruppo; segna in *passivo* tutte le spese per lo svolgimento della beneficenza.

Art. 40.

Colle stesse norme sono resi i conti consuntivi dei singoli enti e dei gruppi.

Art. 41.

Il servizio di cassa è unico per ciascun gruppo.

Il Tesoriere fa parte del personale contabile della rispettiva amministrazione.

È nominato, pagato e presta cauzione secondo le norme stabilite dal Regolamento. Paga tutte le spese e riscuote tutte le rendite che non sieno affidate a speciali Esattori.

Impiegati

Art. 42.

Le categorie, i gradi, gli stipendi del personale dipendente, le ammissioni, gli avanzamenti, i licenziamenti e le norme disciplinari saranno determinati dai Regolamenti speciali e dalle piante organiche.

Art. 43.

Nessuno può essere ammesso tra gl'impiegati o salariati se non sia maggiore di età e di specchiata condotta.

Art. 44.

Gli uffici retribuiti a carico degli Enti raggruppati sono in-

compatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i Ministri del Culto e per gli insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizi o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.

Art. 45.

Gli impieghi delle Amministrazioni dei gruppi non conferiscono diritto a pensione.

Dal conseguimento del primo stipendio o salario l'impiegato dovrà stipulare contratto di assicurazione sulla vita con quella Società e con quelle norme che saranno designate dal Consiglio d'Amministrazione in base ad accordi prestabiliti.

L'Amministrazione contribuirà al premio di assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario o la pagherà direttamente alla società assicuratrice.

Disposizioni generali transitorie

Art. 46.

Entro il 31 dicembre 1898 i Consigli d'Amministrazione provvederanno all'ordinamento delle Case di educazione e alla formazione dei rispettivi regolamenti.

Art. 47.

Entro lo stesso termine formeranno i regolamenti di amministrazione e di servizio.

Art. 48.

Nel termine di un anno dalla costituzione dei gruppi, i Consigli d'Amministrazione proporranno le modifiche necessarie agli statuti degli Enti raggruppati per coordinarli al presente regolamento organico.

Art. 49.

Entro sei mesi dalla costituzione dei gruppi, i Consigli d'Amministrazione porranno mano alla revisione degli inventari degli Enti raggruppati.

A base degli inventari riveduti, sarà instituita la scrittura patrimoniale in esecuzione dell'articolo 36.

Art. 50.

Le alunne provenienti da Istituti che concedevano il mantenimento oltre il 21° anno di età, conserveranno il loro diritto passando alla Casa di ricovero del gruppo, se non trovano collocamento esterno.

Art. 51.

Fino a quando non sia provveduto nei modi di legge alle corrispondenti modifiche dei loro statuti, gli Enti a scopi plurimi della città di Napoli potranno provvedere all'adempimento dei loro obblighi di ricovero e di educazione muliebre, con aggregazione al gruppo mediante apposite convenzioni che ne regolino i rapporti d'interesse e di attuazione.

Art. 52.

Le oblate, le converse, le donne delle vecchie famiglie attualmente ricoverate dagli Enti raggruppati, saranno riunite nella Casa di ricovero, e in Case o sezioni di Case appositamente destinate, a seconda della disponibilità dei locali.

Il loro mantenimento e il pagamento degli assegni finora ad esse corrisposti, saranno rispettivamente a carico dei bilanci speciali degli Enti raggruppati, come oneri patrimoniali.

Art. 53.

I Consigli d'amministrazione potranno destinare determinati locali, non necessari agli usi dei gruppi, a ricoverare quali *pigionanti* donne adulte che vogliano ritirarvisi, escluso sempre il carattere claustrale.

Art. 54.

Salve le disposizioni d'ordine permanente che saranno determinate dal regolamento di contabilità, le spese per liti in corso o nascenti da gestioni anteriori al raggruppamento, saranno inscritte sui bilanci speciali degli Enti interessati.

Art. 55.

Il personale dipendente dagli Enti raggruppati, a qualunque categoria appartenga, ha obbligo di prestare servizio alle condizioni presenti sino al 31 dicembre 1898.

Art. 56.

Tutte le piante organiche del personale dei singoli Enti sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1899.

Il personale in servizio che non abbia trovato posto nei nuovi ruoli, sarà collocato in disponibilità per soppressione d'impiego.

Art. 57.

Salve le eccezioni che potessero occorrere per le assunzioni dei Capi di servizio, il personale dei nuovi ruoli sarà scelto per ogni categoria, tra quello in ufficio al 31 dicembre 1898, secondo le norme che saranno stabilite.

Art. 58.

Agli impiegati in disponibilità, sarà corrisposta per due anni la metà dell'ultimo loro stipendio.

È data facoltà ad essi di preferire la riscossione dell'intero assegno di disponibilità in unico pagamento.

Art. 59.

Coloro che per ritardo nell'attuazione del nuovo ruolo o per circostanze eccezionali, siano chiamati a prestare servizio temporaneo dopo il primo gennaio 1899 riceveranno per il tempo dell'opera effettivamente prestata, la differenza tra l'assegno di disponibilità e l'ultimo stipendio.

Art. 60.

Gl'impiegati in disponibilità saranno classificati per categoria e per idoneità.

Gli idonei conserveranno per due anni il diritto ai posti vacanti nelle rispettive categorie colle norme da stabilire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a coloro che abbiano riscosso l'assegno di disponibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 58.

Art. 61.

Agl'impiegati passati al nuovo ruolo è conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli Enti raggruppati, dai quali dipendevano.

Agli effetti della liquidazione della pensione, il servizio prestato nel nuovo ruolo sarà cumulato col precedente.

Agl'impiegati di questa categoria, che fossero collocati in disponibilità è data facoltà di optare fra il trattamento di pensione e quello autorizzato con l'ultimo comma dell'articolo 58.

Art. 62.

Per gli impiegati provenienti dalle cessate Amministrazioni assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all'articolo 45 è facoltativa.

Art. 63.

I Consigli d'amministrazione per la prima volta saranno nominati per intiero dal Prefetto e dureranno in carica tre anni.

Tale periodo non sarà computato ai nominati per l'incapacità di cui all'articolo 21.

Art. 64.

A tutte le difficoltà di attuazione non previste dal presente Regolamento organico, provvederà con norme e prescrizioni opportune la Giunta provinciale amministrativa, giusta le disposizioni dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, n. 348.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
PELLOUX.

REGOLAMENTO ORGANICO

degli Ospedali della città di Napoli raggruppati in esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 348, col titolo « Ospedali riuniti di Napoli » (approvato con RR. decreti 13 giugno 1893, n. CCIV e 14 luglio 1898, n. CCV).

TESTO DEFINITIVO

Disposizioni organiche

Art. 1.

La riunione degli Istituti Ospitalieri della Città di Napoli denominati:

1. Santa Casa degli Incurabili.
2. Ospedale di Santa Maria della Pace.
3. Ospedale Clinico di Gesù e Maria.
4. Ospedale della SS. Trinità dei Pellegrini e convalescenti.
5. Ospedale di S. Eligio.
6. Ospedale di Loreto.
7. Ospedale di Santa Maria della Vita.
8. Ospedale della Cesarea.
9. Ospedale dei preti poveri infermi cronici.
10. Ospedale dei sacerdoti nella Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia ai Vergini.
11. Ospedale Ranieri,

sancita con R. decreto del 18 giugno 1898 in esecuzione della legge, 2 agosto 1897, n. 348 è rappresentata dal Consiglio generale d'amministrazione degli Ospedali riuniti di Napoli.

Art. 2.

La riunione in gruppo degli Ospedali è diretta:

a) ad assicurare ad ogni forma di infermità l'assistenza ospitaliera;

b) a coordinare l'assistenza stessa mediante distribuzione permanente e proporzionale di funzioni tra i diversi Ospedali;

c) a disciplinare i servizii ospitalieri in conformità dei precetti moderni della scienza medica, della igiene e della assistenza pubblica;

d) a rendere più largo l'esercizio della beneficenza col risparmio nelle spese generali e di indole comune.

Art. 3.

L'assistenza disposta dalle tavole di fondazione dei diversi Ospedali sarà da essi prestata in reciproco concorso, secondo la funzione speciale a ciascuno assegnata.

Alla assistenza ospedaliera non contemplata dalle tavole di fondazione, in quanto non sia altrimenti disposto da leggi e da regolamenti speciali provvedono in comune tutti gli Ospedali riuniti in ragione della disponibilità delle rendite.

Art. 4.

La gestione amministrativa degli Istituti raggruppati spetta al Consiglio generale di Amministrazione.

Per taluni Istituti essa potrà essere regolata colle norme speciali in seguito indicate, in relazione alle loro presenti condizioni legali, permanenti o mutabili.

La direzioni della funzione ospedaliera è inscindibile, e spetta al Consiglio generale per tutti gli Istituti riuniti.

Art. 5.

Le relazioni tecniche e amministrative dell'Ospedale Gesù e Maria col Ministero della Pubblica Istruzione per le cliniche, e quelle altre che potessero sorgere coll'Amministrazione ospitaliera per spostamento o per nuova introduzione di insegnamenti universitari, saranno regolate dagli Statuti e dalle convenzioni esistenti o da stipulare.

Art. 6.

L'amministrazione patrimoniale dello Spedale dei Pellegrini, potrà, mediante accordi soggetti all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa, essere lasciata alla Arciconfraternita omonima, a condizione che le rendite di questi due Enti sieno tenute distinte.

Potrà, colle stesse approvazioni, essere lasciata all'Arciconfraternita anche la gestione amministrativa dell'Ospedale qualora il bilancio ne sia concordato col Consiglio generale degli Ospedali.

In tal caso il Primicerio dell' Arciconfraternita farà parte di diritto del Consiglio generale d' Amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione patrimoniale dell'Ospedale di S. Eligio, qualora non avvenga separazione delle diverse istituzioni riunite sotto quel titolo, potrà, mediante accordi soggetti alla approvazione dalla Giunta Provinciale Amministrativa, essere lasciata alla Sopraintendenza del R. stabilimento dopo che sia stata determinata la parte di capitale e di rendita spettante all' Ospedale.

Accordi, soggetti alla stessa approvazione, potranno affidare al governo di S. Eligio la gestione amministrativa dell'Ospedale anche quando, per la funzione assegnatagli, si dovesse supplire colle rendite comuni alla deficenza delle sue.

In tal caso il Sopraintendente di S. Eligio farà parte di diritto del Consiglio generale degli Ospedali riuniti.

Art. 8.

I rapporti di gestione, l'estensione e la modalità di esecuzione delle funzioni da assegnare agli Ospedali di Loreto, di Santa Maria della Vita, della Cesarea saranno regolate da apposita convenzione tra il Consiglio Generale di Amministrazione degli Ospedali e la Sopraintendenza del Reale Albergo dei Poveri dal quale quegli Istituti ora dipendono.

La convenzione sarà soggetta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, salvi, occorrendo, i suoi provvedimenti di ufficio, in base all'articolo 5 della legge 2 agosto 1897 n. 318.

Art. 9.

Le rendite unite degli Ospedali dei preti poveri infermi cronici e della Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia ai Vergini saranno impiegate secondo gli obblighi di quelle fondazioni speciali, coi riguardi dovuti alla classe cui sono destinate.

I sopravanzi annuali saranno dal Consiglio Generale di Amministrazione assegnati proporzionalmente agli altri Spedali che abbiano nel corso dell'anno ricoverati preti poveri infermi.

Art. 10.

L'attuazione dell'Ospedale Infantile Ranieri conforme la volontà del fondatore e la definizione dei rapporti di gestione, qualora non sia costituito in Ente autonomo, formeranno oggetto di convenzione tra il Consiglio Generale di Amministrazione degli Ospedali e il governo del Pio Monte della Misericordia.

Tale convenzione sarà soggetta alla approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, salvi, occorrendo, i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 348.

Art. 11.

Il gruppo non ha patrimonio nè interessi materiali proprii e distinti dagli interessi collettivi o singolari degli Istituti raggruppati.

Le offerte, le oblazioni, le sovvenzioni fatte al gruppo saranno assegnate a vantaggio della gestione comune.

Le donazioni, i legati, le eredità a beneficio degli Ospedali riuniti senza speciale designazione di alcune di esse saranno dal Consiglio generale accettate nel nome e nell'interesse comune, salva la costituzione in Ente morale da aggregare al gruppo nelle forme di legge.

Funzione ospedaliera

Art. 12.

Il Consiglio generale d'amministrazione assegnerà a ciascun

Ospedale gruppi di malattie omogenee in base alle esigenze sanitarie ed igieniche dell'assistenza pubblica, tenendo conto del numero di letti, dell'ubicazione, delle abitudini locali e di ogni altra condizione obbiettiva.

Art. 13.

La recezione degli infermi è unica.

Art. 14.

Il Consiglio generale d'amministrazione designerà il locale per la recezione, ne stabilirà le norme e provvederà per il trasporto degl'infermi ai varî Ospedali.

Nei casi di gravità o di urgenti necessità di soccorso, che non consentano l'immediato trasporto altrove, ogni Ospedale è obbligato al ricovero od all'assistenza in relazione ai proprî mezzi, avvisandone senza indugio la Direzione centrale.

Art. 15.

Colle norme e colle cautele da determinarsi, in ogni Ospedale, secondo la funzione rispettiva potranno essere accolti infermi a pagamento nelle sale comuni dopo provveduto ai bisogni della beneficenza.

Art. 16.

Presso gli Ospedali che hanno appositi locali, saranno ricevuti infermi in camere separate e a trattamento speciale alle condizioni stabilite dal Regolamento.

Art. 17.

La cura degli infermi in tutti gli Ospedali è prestata da un Corpo sanitario costituito in unico ruolo.

Art. 18.

L'Ospedale maggiore terrà a disposizione ed utilità comune gabinetti di indagini cliniche e laboratorî di chimica.

Ciascun Ospedale sarà dotato dei mezzi di diagnosi e di cura necessarii allo esercizio pratico della sua funzione speciale.

Art. 19.

Al servizio farmaceutico sarà provveduto da un Laboratorio centrale presso l'Ospedale Maggiore e da dipendenti Farmacie presso gli Ospedali nei modi determinati dal Regolamento.

Consiglio Generale d'Amministrazione

—

Art. 20.

Il Consiglio Generale d'Amministrazione degli Ospedali di Napoli, si compone di:

Un Presidente,

Sei Consiglieri,

dei quali il Presidente e quattro Consiglieri eletti dal Prefetto, un Consigliere nominato dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio comunale.

Il Primicerio dei Pellegrini e il Sovrintendente di S. Eligio, eventualmente Consiglieri di diritto, saranno computati tra quelli di nomina Prefettizia.

Art. 21.

Il Presidente dura in carica 4 anni.

I Consiglieri durano in carica 4 anni; si rinnovano di regola per metà ad ogni biennio.

Nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte.

Non potranno essere rieletti più di una volta senza l'interruzione di un biennio.

Art. 22.

Le nomine hanno effetto dal 1° gennaio.

Le surrogazioni straordinarie lungo l'anno agli effetti della durata in carica, prendono decorrenza dal primo giorno dell'anno in corso.

Però il periodo quadriennale s'intende sempre personale, anche se non coincida colla scadenza del turno ordinario.

Art. 23.

Il Consiglio generale d'amministrazione:

1. Forma i bilanci e i conti annuali.

2. Nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gl'impiegati e salariati, salvo le facoltà date al Presidente col n. 8 dell'articolo 24.

3. Stabilisce i contratti da stipulare dal Presidente.

4. Propone le occorrenti modificazioni agli statuti degli Ospedali raggruppati.

5. Forma i Regolamenti interni e di servizio.

6. Delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio e in generale delibera su tutti gli oggetti non demandati alle decisioni del Presidente.

Art. 24.

1. Il Presidente convoca il Consiglio generale d'amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

2. Sorveglia l'andamento generale della gestione amministrativa ed ospedaliera, propone al Consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e dei singoli Istituti riuniti.

3. Dirige e sottoscrive la corrispondenza.

4. Procede alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e degli Statuti e Regolamenti speciali degli Istituti riuniti.

5. Provvede alle verifiche di cassa, con le norme da stabilire dal Regolamento di contabilità.

6. Rappresenta in giudizio il gruppo e i singoli Istituti riuniti.

7. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio generale.

8. Sospende gli impiegati e salariati di ogni categoria, salvo a riferirne al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 25.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere anziano di nomina tra gli eletti dal Prefetto.

Art. 26.

Le adunanze del Consiglio generale di amministrazione saranno ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo ogni settimana con le norme da stabilirsi con regolamento interno; le altre ogni qualvolta il Presidente le reputi necessarie o siano state richieste da tre membri del Consiglio.

Art. 27.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale occorre l'intervento di almeno quattro membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 28.

Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del Consiglio generale e l'urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il Presidente prende sulla sua responsabilità le decisioni indispensabili, e ne riferisce al Consiglio generale nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 29.

Il Presidente può incaricare i singoli Consiglieri della direzione di uno o più rami di servizio e della ispezione permanente di uno o più Ospedali.

Amministrazione e contabilità

—

Art. 30.

I patrimoni degli Istituti raggruppati rimangono separati e distinti.

Ogni diminuzione od aumento di valore patrimoniale sarà segnato nell'inventario dell'Istituto proprietario, anche se la variazione sia avvenuta nell'interesse collettivo del gruppo.

Art. 31.

Il gruppo ha inventario proprio dei mobili di uso comune, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune.

Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprietà di ciascun Istituto raggruppato, sarà assegnato il

prezzo al momento del passaggio all'uso comune, per gli eventuali conteggi.

Art. 32.

È obbligatoria la scrittura patrimoniale a libro per ciascun Istituto raggruppato.

Art. 33.

L'esercizio finanziario di ciascun anno è regolato dai bilanci speciali dei singoli Istituti riuniti e dal bilancio del gruppo.

Art. 34.

I bilanci speciali degli Istituti raggruppati segnano in *attivo*, secondo le regole ordinarie di contabilità, tutte le entrate di qualsiasi natura di ciascun Istituto; segnano in *passivo*, specificandolo, tutte le spese dipendenti da oneri patrimoniali e il passaggio di tutta la rendita disponibile per la beneficenza al bilancio del gruppo.

Art. 35.

Il bilancio del gruppo segna in *attivo* i contributi degli Istituti raggruppati, in conformità dei bilanci speciali e le entrate a favore collettivo del gruppo.

Segna in *passivo* tutte le spese per lo svolgimento della beneficenza, tenuto conto degli accordi o delle convenzioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 10.

Art. 36.

Colle stesse norme saranno resi i conti consuntivi dei singoli Istituti e del gruppo.

Art. 37.

Quali che siano le modalità di cui nell'articolo 35 per effetto delle convenzioni o degli accordi autorizzati coi singoli Istituti, il bilancio generale o il conto generale del gruppo devono rappresentare l'intiero annuale costo di esercizio della beneficenza ospitaliera.

Art. 38.

Il servizio di cassa sarà fatto secondo le norme che saranno specificate nel Regolamento di contabilità, in armonia colla gestione finanziaria collettiva o singolare.

Impiegati

Art. 39.

Le categorie, i gradi, gli stipendi del personale, le ammissioni, gli avanzamenti, i licenziamenti e le norme disciplinari saranno determinati dai regolamenti e dalle piante organiche.

Art. 40.

Le assegnazioni del personale sanitario ai diversi Ospedali ed ai singoli servizi di ciascun Ospedale, la distribuzione del personale amministrativo tra i diversi Istituti saranno fatte dal Consiglio generale di amministrazione in ragione delle esigenze permanenti o temporanee del servizio e delle attitudini individuali.

Art. 41.

Il Consiglio generale di amministrazione sarà assistito da un Direttore generale laureato in medicina e chirurgia.

Ogni Ospedale avrà un Direttore responsabile del servizio tecnico ed amministrativo.

Art. 42.

Al servizio religioso in ciascun Ospedale sarà provveduto a norma dei bisogni per l'assistenza degli infermi e degli obblighi derivanti dalle rispettive tavole di fondazione.

Art. 43.

Gli uffici amministrativi retribuiti a carico degli Ospedali riuniti sono incompatibili con ogni altro impiego presso altro Amministrazioni od Istituti pubblici o privati.

Art. 44.

Gli impiegati degli Ospedali riuniti di Napoli non hanno diritto a pensione.

I nominati ad impiego permanente dovranno, dal conseguimento del primo stipendio o salario, stipulare contratto d'assicurazione sulla vita con quelle Società e con quelle norme che saranno designate dal Consiglio generale d'Amministrazione in base ad accordi prestabiliti.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti contribuirà al premio d'assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario e la pagherà direttamente alla Società assicuratrice.

Disposizioni generali transitorie

Art. 45.

Il Consiglio generale d'Amministrazione degli Ospedali riuniti promuoverà presso il Municipio di Napoli la creazione di un locale per ricovero d'infermi di malattie infettive di carattere diffusivo ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento generale di Sanità pubblica 9 ottobre 1889, e concorrerà alla spesa d'impianto e d'esercizio, qualora il locale stesso valga pure al ricovero di ammalati del gruppo.

Art. 46.

L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalità secondaria delle tavole di fondazione fino a quando non intervengano modifiche di Statuti, sarà commesso al Consiglio generale degli Ospedali riuniti od alle singole Amministrazioni in relazione alle convenzioni ed agli accordi previsti per le gestioni patrimoniali.

Art. 47.

Il Consiglio generale potrà consentire il libero insegnamento clinico nell'Ospedale degli Incurabili. Ne assegnerà i locali e ne determinerà condizioni e norme, alle quali dovranno assoggettarsi insegnanti e discepoli.

Art. 48.

Il nuovo ordinamento ospitaliero sarà attuato per il 1° gennaio 1899.

Art. 49.

Una Commissione nominata dal Prefetto preparerà prima del 30 novembre 1898 lo schema del Regolamento generale di servizio interno e amministrativo, i progetti delle convenzioni e dei previsti accordi coi diversi Enti, le proposte dei bilanci preventivi per l'esercizio 1899.

Art. 50.

Entro un anno dalla costituzione del gruppo, il Consiglio generale degli Ospedali provvederà alla formazione delle piante organiche del personale ed al coordinamento di tutte le speciali disposizioni che occorrano per la completa attuazione del presente Regolamento organico.

Art 51.

Entro lo stesso termine il Consiglio generale porrà mano alla revisione di tutti gli inventarî degli Istituti raggruppati.

A base degli inventarî riveduti sarà instituita la scrittura patrimoniale a libro prescritta dall'articolo 32.

Art. 52.

Salvo le disposizioni d'ordine permanente, che saranno determinate da Regolamento di contabilità, le spese per liti in corso o nascenti da gestioni anteriori al raggruppamento saranno inscritte nei bilanci speciali degli Istituti interessati.

Art. 53.

Il personale dipendente dagli Istituti raggruppati continuerà a prestare servizio alle condizioni attuali, fino a che non sia provveduto ad esso con i nuovi ordinamenti.

Art. 54.

Coloro che non trovassero posto nelle nuove piante organiche, saranno collocati in disponibilità per due anni, con l'assegno di metà dello stipendio, salvo la liquidazione dei diritti acquisiti in base agli organici precedenti ed ai titoli individuali.

Art. 55.

Per due anni dall'attuazione delle nuove piante del personale amministrativo non saranno ammessi nuovi impiegati, all'infuori, – occorrendo – dei capi di servizio.

Ai posti divenuti vacanti saranno chiamati, in ragione di categoria e di idoneità, gli impiegati in disponibilità.

Art. 53.

Agli impiegati passati nel nuovo ruolo è conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli Istituti raggruppati dai quali dipendevano.

Agli effetti della liquidazione della pensione, il servizio prestato nel nuovo ruolo sarà cumulato col precedente.

Art. 57.

Per gli impiegati già in servizio degli Istituti raggruppati assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all'art. 44 è facoltativa.

Per gli impiegati ammessi al trattamento di pensione in base a precedenti organici, l'Amministrazione degli Ospedali non concorre al pagamento del premio di assicurazione.

Art. 58.

Le disposizioni degli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 non sono applicabili agli impiegati in servizio temporaneo, nè a quelli che prestano opera gratuita.

Art. 59.

Il Consiglio generale d'Amministrazione per la prima volta sarà nominato per intiero dal Prefetto e durerà in carica per un triennio che decorrerà dal 1° gennaio 1899, qualunque sia la data della nomina.

Tale periodo non sarà computato ai nominati per la incapacità di cui all'articolo 21.

Art. 60.

A tutte le difficoltà di attuazione non previste dal presente Regolamento organico, provvederà, con norme e prescrizioni opportune, la Giunta provinciale amministrativa giusta disposizione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, n. 348.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE

I numeri della *Raccolta Ufficiale* dei Regi decreti 18 giugno 1898, pubblicati ieri in questa *Gazzetta Ufficiale* a pagina 2756 e 2757, riguardanti il raggruppamento delle Opere pie della città di Napoli, vogliono essere così corretti: «N. *CCII* e *CCIV*» invece di « *CII* e *CIV* ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1.136339 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di Pesenti Eugenio, Marcello, Umberto, Alessandro, Francesco, Amalia e *Clotilde* fu Amilcare, minori, sotto la patria potestà della madre Caffi Clotilde di Emanuele, vedova Pesenti, domiciliati in Bergamo – in parti uguali –, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pesenti Eugenio, Marcello, Umberto, Alessandro, Francesco, Amalia e Vittoria fu Amilcare, minori, sotto la patria potestà della madre Caffi Clotilde di Emanuele, vedova Pesenti, domiciliati in Bergamo – in parti uguali – veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1143280 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 375, al nome di Bianchi Bettina fu Serafino, vedova di Conti Achille, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianchi Maria Anna Benedetta fu Serafino, vedova di Conti Luigi, domiciliato in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 169910 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 53310 della soppressa Direzione di Milano) per L. 420, al nome di Gambardelli Eugenio, minorenne, rappresentato dal proprio padre Luigi, domiciliato in Piacenza (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gambardella Eugenio, minorenne, ecc. (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 813284 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Squindo Virginio, Pietro ed Enrico fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Vinca Felicita, domiciliata in Mongrande (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Squindo Virginio, Pietro ed Enrica Emilia fu Francesco, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 giugno 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 973717 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 380, al nome di Pensa Gina, fu ing. Francesco, nubile minore, sotto la patria potestà della madre Libera Mortara di Giovanni, vedova Pensa, domiciliata in Cremona — vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lorini Antonietta fu Carlo vedova di Pensa Gaetano, fu Andrea, domiciliata a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pensa Rosa Giovanna, comunemente chiamata Gina, del fu ing. Francesco, nubile,....... il resto come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1º luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1124362 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5, al nome di Caliri *Luigi* fu Placido, minore sotto la patria podestà della madre Cucinotta Maria di Marco vedova Caliri, domiciliato in Mili Inferiore (Messina), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caliri *Marco* Luigi, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1º luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 197 ordinale, N. 103 di protocollo e 11079 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Bologna il 19 gennaio 1898 al signor Buini avv. Gaetano fu Antonio, pel deposito da lui fatto di una cartella al portatore del Consolidato 5 % della rendita di L. 10 con decorrenza dal 1º gennaio 1898 per tramutamento in iscrizione nominativa.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni, si procederà alla consegna, del nuovo titolo emesso, al detto sig. avv. Buini, senza obbligo di esibire la ricevuta, dichiarata smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, il 4 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 14 luglio 1898.

Medaglia d'argento.

Montoli Luigi, maresciallo d'alloggio legione Bari, n. 292 di matricola.

Sorpreso in un cascinale un pericoloso latitante, fu da questo proditoriamente colpito con scure e pugnale, e rimastone gravemente ferito, cadde, non senza però aver tentato di afferrare il ribelle. Rialzatosi prontamente, continuò con coraggio e fermezza ad impartire ordini ai dipendenti che aveva seco, fino a che, approfittando che il malfattore era stato anch'esso ferito, gli fu sopra e, con l'aiuto degli altri militari, lo disarmò e trasse in arresto. (Palmi [Reggio di Calabria], 20 aprile 1898).

Ceglia Salvatore, brigadiere id. Bari, n. 212 id.

Penetrato con un carabiniere in una cascina ove trovavasi un temuto latitante, fu da questi fatto segno a brevissima distanza a due colpi di rivoltella, i quali non imberciarono soltanto per il pronto intervento del dipendente che riuscì a deviare il braccio del ribelle. Costretto a fare uso del fuoco, uccise il malfattore dopo però che questi ebbe tentato di colpirlo con un terzo colpo di rivoltella scattato a vuoto. (Curinga [Catanzaro], 2 maggio 1898).

Giorgi Giuseppe, appuntato personale governo stabilimenti militari di pena, n. 571 id.

Mentre tentava di penetrare per il tetto in un corridoio ove un altro militare, asserragliatosi, sparava colpi di fucile all'impazzata, minacciando di morte chiunque si fosse avvicinato, fu gravemente colpito al piede da un proiettile del ribelle, per cui dovette desistere dalla coraggiosa impresa. (Alessandria, 29 maggio 1898).

Medaglia di bronzo.

Baldari Francesco, carabiniere legione Bari, n. 449 di matricola.

Slanciatosi con prontezza e coraggio sopra un pericoloso latitante, che tentava ferire il suo brigadiere con una rivoltella, riuscì a deviarne i colpi, con grave rischio della vita. Il ribelle fu poi ucciso. (Curinga [Catanzaro], 2 maggio 1898).

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 17 luglio 1898:

Medaglia di bronzo.

Ascione Michele, maresciallo d'alloggio legione Napoli, n. 1990 di matricola.

Mentre con due dipendenti disarmava ed assicurava in ferri un pericoloso pregiudicato, fu proditoriamente aggredito da altri due individui a colpi di bastone al capo, per cui stramazzò al suolo. Riavutosi poco dopo, con ripetuti fendenti di sciabola ridusse all'impotenza il ribelle, nell'atto che questi, fornito di forza non comune, tentava esplodere una pistola contro il carabiniere che lo teneva avvinghiato, decidendo gli altri alla fuga. (Nocera Inferiore [Salerno], 7 marzo 1898).

Della Pietra Alberto, carabiniere legione Napoli, n. 4 di matricola, Massarella Fortunato, id. id. Napoli, n. 798 id., e Guelfi Sante, vice brigadiere id. Palermo, n. 227 id.

Nella stessa circostanza, coadiuvarono efficacemente il loro superiore, sostenendo accanita lotta con i ribelli e rimanendo feriti. (Id. id.)

Guelfi Sante, vice brigadiere id. Palermo, n. 227 id.

Avendo sorpreso, con alcuni dipendenti, cinque malfattori intenti a dividersi il bottino di un furto, impegnò con que-

sti conflitto a fuoco, nel quale uno dei ribelli rimase ucciso. (Monreale [Palermo], 22 aprile 1898).

Coassin Ernesto, caporale maggiore 11 bersaglieri, n. 743 id., e Barbui Pietro, caporale 11 id., n. 1233 id.

Affrontarono coraggiosamente cinque rissanti armati di coltello, riuscendo a separarli ed a trarne in arresto alcuni. (Mistretta [Messina], 22 maggio 1898).

Encomio solenne.

Magi Angiolo, carabiniere legione Palermo, n. 1149 di matricola, Sorce Pietro, id. id. Palermo, n. 1253 id., Raniolo Luigi, id. id. Palermo, n. 1856 id., e Di Gesaro Salvatore, id. id. Palermo, n. 31 id.

Agli ordini di un vicebrigadiere, avendo impegnato conflitto a fuoco con cinque pericolosi malfattori, dei quali uno rimase ucciso, si segnalarono per intrepidezza e coraggio. (Monreale [Palermo], 22 aprile 1898).

A coloro che maggiormente si distinsero in occasione dei tumulti avvenuti nell'aprile e maggio 1898, e che non furono compresi nelle precedenti concessioni.

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 14 luglio 1898.

Medaglia d'argento.

Per i fatti di Bitonto (Bari), 29 aprile 1898.

Visini Angelo, maresciallo d'alloggio legione Bari, n. 1475 di matricola.

Accorso con alcuni dipendenti, mentre una folla numerosa, assalita la casa del sindaco, tentava saccheggiarla, con l'intenzione anche di uccidere il detto funzionario e la sua famiglia, si aprì a viva forza un varco tra la moltitudine, ed affrontati intrepidamente i caporioni, benchè ferito in più parti della persona, riuscì ad impedire che i tumultuanti compissero l'efferato disegno e li tenne a bada per circa due ore fino al sopraggiungere di un distaccamento di fanteria che rimise l'ordine.

Medaglia di bronzo.

Per i fatti di Chieti, 30 aprile e 1° maggio 1898.

Cupetti Vincenzo, maresciallo d'alloggio legione Ancona, n. 453 di matricola.

In occasione di sommossa popolare tenne contegno fermo, distinto e coraggioso, procedendo, malgrado la resistenza di numerosi ribelli, all'arresto del più violento fra essi, e sebbene ferito alla testa, continuò ad adoperarsi energicamente per ripristinare l'ordine, fino a che non venne costretto dai superiori a recarsi all'ospedale (30 aprile).

Petrucci Carlo, brigadiere legione Ancona, n. 305 di matricola.

Nella detta circostanza, dopo avere cooperato ad impedire che i ribelli riuscissero a mettere in libertà un arrestato, coi pochi soldati ai suoi ordini si oppose energicamente ad una turba di facinorosi, che tentava di avanzarsi nel centro della città per commettere deplorevoli eccessi, rimanendo gravemente ferito da una sassata che gli fratturò l'osso nasale. (1° maggio).

Di Girolamo Bartolomeo, soldato reggimento cavalleggeri Guide, n. 1481 id.

Trovandosi col proprio plotone a sedare un tumulto popolare, comandato a portare un ordine in quartiere, fu nel tragitto colpito da una violenta sassata alla bocca. Non curante del sangue che perdeva, eseguì l'ordine, e, uscito poco dopo anche il resto del suo squadrone, vi si aggregò inosservato, prendendo viva parte nel disperdere i tumultuanti e accusando la ferita solo quando la calma venne ripristinata. (1° maggio).

Per i fatti di Piacenza, (3 maggio 1898).

Anfuso Carmelo, soldato reggimento lancieri di Milano, n. 3973 di matricola, e Laera Antonio, id. id. di Milano, n. 1821 id.

Comandati a reprimere un tumulto popolare coadiuvarono energicamente il loro capo-plotone; vistolo cadere, accorsero a difenderlo, caduti anch'essi sul malagevole terreno, si rilevarono combattendo, ma oppressi da fittissime sassate caddero di nuovo tramortiti.

Encomio solenne.

Per i fatti di Novara, (10 maggio 1898).

Palazzeschi Gaetano, capitano 92 fanteria.

Chiamato colla propria compagnia a sedare tumulti in cui la folla era trascesa a vie di fatto contro la forza pubblica e ad atti vandalici, seppe opporre alla violenza l'azione della truppa ai suoi ordini, con prontezza, risolutezza ed energia nella misura richiesta dalle circostanze.

Per i fatti di Trino, Villata, Santhià e Lignana (Novara), 29 maggio 1898.

Cuttica di Cassine Emilio, tenente legione carabinieri Milano.

Primo a giungere durante l'agitazione, seppe con energico contegno, con soli tre agenti, imporsi alla folla e trattenerla da eccessi, fino all'arrivo della truppa che sopraggiunse un'ora e mezza dopo. (Trino).

Villa Stefano Pietro, capitano 45 fanteria.

Comandato per il mantenimento dell'ordine pubblico, minacciato da un assembramento considerevole, dette prova di tatto e risolutezza (Villata).

Gironda-Veraldi Camillo, id. 45 id.

Nelle circostanze in cui ebbe ad intervenire con la truppa per assicurare il mantenimento dell'ordine, dette prova di energia e di tatto. (Santhià e Trino).

Valprato Giberto, tenente reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Con lo squadrono ai suoi ordini, concorse con energia e sagacia al ristabilimento dell'ordine, disperdendo i tumultuanti. (Trino).

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 lugio 1898:

Berlingieri Pietro, tenente 1° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi.

Oddo Alberto, id. 5 bersaglieri, id. id. per sospensione dall'impiego.

Cresci Carlo, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di sei mesi a Savona, (R. decreto 13 gennaio 1898), l'aspettativa suddetta viene prorogata per un periodo di altri tre mesi.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Prever di S. Giorgio Giovanni, tenente 36 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Fava Alessandro, tenente reggimento cavalleggieri di Piacenza, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria (distretto Savona).

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Crotti-Derossi di Costigliole cav. Carlo, colonnello comandante reggimento cavalleria di Lodi, collocato disponibilità.

Ferrero de Gubernatis Ventimiglia Carlo, tenente reggimento cavalleria di Catania, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento arma di cavalleria (distretto Roma).

Con decreto del 14 luglio 1898:

Brunatti cav. Ferdinando, tenente colonnello reggimento cavalleggeri di Vicenza, nominato comandante del reggimento cavalleggieri di Lodi cogli assegni del proprio grado.

Romagnoli Pietro, tenente id. lancieri Vittorio Emanuele, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di sei mesi.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

D'Amario Francesco, capitano commissario XI corpo armata, ufficiale sostituto istruttore aggiunto tribunale militare Bari, esonerato dalla carica suddetta.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 26 giugno 1898:

Ottini cav. Giovanni, capitano contabile temporaneamente comandato nella Colonia Eritrea per coprire una carica civile e considerato a disposizione del Ministero degli affari esteri, cessa da tale posizione, dal 16 febbraio 1898.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Massabò Gio. Battista, tenente contabile 12 bersaglieri, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Quaranta Vito, tenente contabile 78 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Ciccarelli Giuseppe, sottotenente veterinario reggimento cavalleggeri di Alessandria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 26 giugno 1898:

De Crecchio cav. Antonino, consigliere nella Corte di cassazione di Torino, giudice supplente presso il tribunale supremo di guerra e marina, esonerato dalla carica suddetta.

Natali cav. Cesare, consigliere nella Corte di appello di Roma, nominato giudice supplente presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Capitecnici d'artiglieria e genio

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Cugerone Maurizio, capotecnico principale di 2ª classe, direzione artiglieria Piacenza (sezione staccata Bologna), collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1898.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 3 luglio 1898:

Verga Pietro, sottotenente genio brigata ferrovieri, distretto Como, considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato i tre mesi di servizio prescritti.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Pacher Virgilio, sottotenente 7 alpini, in servizio nel reggimento stesso, rimosso dal grado e dall'impiego.

Dal Monaco Salvatore, tenente genio, distretto Barletta, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritto a sua domanda nella milizia territoriale, genio, col grado medesimo.

Ceci Riccardo, sottotenente id., id. Barletta, id. id. id. id. ed inscritto a sua domanda nella riserva arma del genio.

Bianchi Guglielmo, capitano veterinario id. Forlì, id. id. id. id. ed inscritto, a sua domanda, nella milizia territoriale (corpo veterinario) col grado stesso.

I seguenti ufficiali di cavalleria, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti, per loro domanda, nella riserva (cavalleria) col grado stesso.

Candida Gonzaga conte Carlo, capitano distretto Palermo, deposito speciale Palermo.

Manusardi Vittorio id. id. Milano, reggimento Genova cavalleria.

Cafiero Arcangelo, tenente id. Barletta, id. cavalleggeri di Foggia.

Locatelli Bartolo, tenente distretto Brescia, reggimento cavalleggieri di Alessandria.

Colonna Ferdinando, sottotenente id. Napoli, id. id. di Foggia.

Mari Andrea, tenente distretto Ferrara, reggimento cavalleggeri di Alessandria, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragioni di età.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Carbone Comingio, già tenente di fanteria dell'esercito permanente distretto Napoli, inscritto collo stesso grado nel ruolo degli ufficiali di complemento fanteria, distretto Napoli.

Moscatelli Riccardo, sergente in congedo, distretto Parma, nominato sottotenente di complemento arma del genio.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di fanteria:

De Feo Nicola, 56 fanteria — Cipolla Ettore, 62 id. — Galileo Enrico, 14 id. — Pittoni Luigi, 49 id. — Preda Luigi, 48 id. — Grisaldi Giovanni, 50 id. — Ramponi Aristide, 47 id. — Fazio Egidio, 41 id. — Cian Pietro, 25 id. — Santoro Michelangelo, 49 id. — Riccio Gioacchino, 76 id. — Storchi Giuseppe, 85 id. — Trombetta Giovanni, 76 id. — Baeri Nonio, 30 id. — Valvassori Angelo, 47 id. — Treves Tobia, 3 alpini — Picone Camillo, 49 fanteria — Pansini Vittore, 76 id. — Vallario Antonio, 76 id.

Robbioni Mario, 57 fanteria — Barbon Domenico, 28 id. — Bramati Giuseppe, 7 alpini — Guasco Roberto, 91 fanteria — Acquafredda Francesco, 75 id. — Moro Alfredo, 84 id. — Valvo Bartolomeo, 29 id. — Stabile Augusto, 57 id. — Raso Valentino, 75 id. — Farese Enrico, 48 id. — Cavarocchi Giunio, 75 id. — Barbera Eusebio, 13 id. — Schillaci Francesco, 1° bersaglieri — Quattrone Domenico, 76 fanteria — Stranieri Ciro, 10° bersaglieri — Gelmi Luigi, 47 fanteria — Ranieri Emilio, 76 id. — Mariton Enrico, 57 id. — Pelullo Ferdinando, 50 id. — De Rosa Gaetano, 76 id. — Colantonio Giuseppantonio, 28 id. — Filippi Francesco, 42 id. — De Luca Bernardino, 18 id. — Fidanza Andrea, 13 id. — Romagnoli Ugo, 36 id. — Cardinaletti Luigi, 38 id. — Bergamini Ettore, 8 bersaglieri — Ciminale Vincenzo, 43 fanteria — Tinto Francesco, 4 alpini.

Lorusso Giuseppe, 50 fanteria — Vitaloni Alfredo, 47 id. — Lavaggi Armando, 8 bersaglieri — La Ciura Barbarino, 45 fanteria — Di Giorgio Paolo, 61 id. — Fiduccia Salvatore, 29 id. — Lattanzi Teofilo, 10 bersaglieri — Marasco Giov. Battista, 50 fanteria — Foroni Dante, 90 id. — Zambonardi Annibale, 89 id. — Montalto Vito, 82 id. — Lo Presti Emanuele, 1 bersaglieri — Tramontana Giuseppe, 50 fanteria — Fittipaldi Gennaro, 75 id. — Brocco Lorenzo, 47 id. — Gallo Alberto, 76 id. — Altieri Francesco, 40 id. — Cavavalieri Manasse Enrico, 54 id. — Folchi Felice, 42 id. — Longo Giovanni, 72 id. — Libertini Federico, 75 id. — Caprettini Cesare, 89 id. — Garneri Giovanni, 3 alpini — Dardano Silvio, 7 bersaglieri — Provera Albino, 45 fanteria — Pieralisi Ernesto, 38 id.

Lasagna Gastone, 57 fanteria — Rosati Rodolfo, 48 id. — Paolillo Vincenzo, 75 id. — Rizzioli Angelo, 8 bersaglieri — Matera Salvatore, 62 fanteria — Zangari Salvatore, 1 bersaglieri — Staffieri Ernesto, 50 fanteria — Pepe Michele, 40 id. — Chiambretto Michele, 8 bersaglieri — Lentini Giuseppe, 93 fanteria — Leoni Giuseppe, 71 id. — Maccari Cesare, 4 alpini — Ostali Pietro, 89 fanteria — Mancardi Giuseppe, 41 id. — Tam Augusto, 7 bersaglieri — Ventura Giuseppe, 89 fanteria — D'Amico Antonio, 17 id. — Palladino Alfredo, 76 id. — De Sivo Armando, 10 bersaglieri — Tomei Pericle, 7 alpini — Galelli Angelo, 3 id. — Pirrone Nicolò, 1 bersaglieri — Iaricci Alfredo, 40 fanteria — Gagna Basilio, 4 alpini — Ragusa Giuseppe, 74 fanteria — Marri Francesco, 8 bersaglieri — Galdi Giulio, 27 fanteria — Balossi Attilio, 8 bersaglieri — Romano Luigi, 75 fanteria.

Benassai Giuseppe, 50 fanteria — David Mariano, 1° bersaglieri — Salemi Carmelo, 30 fanteria — Defferrari Francesco, 92 id. — Baldissera Alceo, 87 id. — Labbate Biagio, 49 id. — Salerno Enrico, 63 id. — Zagari Rodolfo, 57 id. — Mollica Gioacchino, 30 id. — Baggini Enrico, 8 bersaglieri — Del Tin Giovanni, 87 fanteria — Fazio Luigi, 10 bersaglieri — Rubini Vito, 43 fanteria — Loria Amilcare, 86 id. — Petromilli Armando, 38 id. — Colinet Gustavo, 75 id. — Santoro Giuseppe, 75 id. — Fico Alberto, 49 id. — Colombo Alessandro, 91 id. — Esposito Domenico, 73 id. — Sivolella Edoardo, 50 id. — Prosseda Timoteo, 10 bersaglieri — Noto Giovanni, 94 fanteria — Dall'Acqua Cristoforo, 87 id. — Forlini Francesco, 44 id. — Longone Luigi, 7 bersaglieri — Parenti Antonio, 1° id. — Poli Raimondo, 90 fanteria.

Andreis Emilio, 8 bersaglieri — Piccinini Silvestro, 49 fanteria — Belvedere Girolamo, 10 bersaglieri — Tattoli Gaetano, 56 fanteria — Di Somma Angelo, 17 id. — Albanese Guglielmo, 61 id. — Matraia Giuseppe, 91 id. — Morselli Gino, 85 id. — Caranti Luigi, 77 id. — Volpi Giuseppe, 78 id..

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 3 luglio 1898:

Grossato Ugo, sottotenente genio, 4ª compagnia Cuneo, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Bianchi Pietro (Milano), tenente 5° alpini, battaglione Tirano, rimosso dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Arma dei carabinieri reali.

Gozzi cav. Guglielmo, colonnello distretto Bologna — Nannoni cav. Telemaco, tenente colonnello id. Firenze — Lantermo cav. Clemente, capitano id. Casale — Vercelli cav. Giovanni, id. id. Napoli — Selvatico cav. Angelo, id. id. Brescia — Assante Florestano, id. id. Napoli — Martini Luigi, id. id. Casale — Luppi Antonio, sottotenente id. Rovigo — Provosti Eugenio, id. id. Brescia — Pirotta Carlo, id. id. Monza — Villa Fortunato, id. id. Campagna — Serafini Francesco, id. id. Foggia.

Arma di cavalleria.

Orlandi cav. Benedetto, maggiore distretto Milano — De Rossi Giovanni Battista, capitano distretto Pavia.

Arma del genio.

Bonomi cav. Dionigi, colonnello distretto Milano.

Corpo Veterinario militare.

Micellone cav. Ignazio, tenente colonnello distretto Torino — Bletton cav. Pietro, maggiore id. Torino — Filippini cav. Giovanni, maggiore id. Brescia.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Rossini Zaccaria, già sottotenente di complemento, alpini, distretto Milano, inscritto collo stesso grado nella riserva, alpini, a sua domanda.

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

25 luglio 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	99.23	97.23
	4 1/2 % *netto*	108.03 1/8	106.90 5/8
	4 % *netto*	98.97	96 97
	3 % *lordo*	62.85 7/8	61.65 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Botanica nella Regia Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario di Clinica chirurgica nella Regia Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Letteratura greca nella Regia Università di Palermo.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO,

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Algebra complementare e geometria analitica nella Regia Università di Pavia.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario di Clinica ostetrica nella Regia Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i totoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscrttti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTE

PREMII DI FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA

CONCORSO PER L'ANNO 1898

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 17 novembre 1895

Esporre sommariamente le conseguenze che si sono avverate dall'apertura del Canale di Suez, pel commercio italiano in generale e pel commercio Veneto in particolare.

Coordinarle alle condizioni di fatto create all'Italia dagli ultimi avvenimenti succeduti in Africa per parte di Potenze estere e segnatamente per noi nella Colonia Eritrea;

Esporre il parere sul contraccolpo che i recentissimi fatti d'Asia saranno per avere in Europa e quindi anche in Italia;

Indicare quali provvedimenti dovrebbero prendersi rispetto al commercio italiano, e rispetto alla colonizzazione italiana, con particolare riguardo alle provincie Venete, che danno un prevalente contingente all'emigrazione.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1898.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER L'ANNO 1899.

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 23 *maggio* 1896.

Raccogliere e completare i dati idrografici ed idrometrici relativi ai corsi ed alle sorgenti d'acqua nelle regioni alpine e di pianura nelle provincie Venete, e studiare da quali di questi corsi o di queste sorgenti, e in qual modo, si possa trarre forza motrice, determinandone la quantità ed indicando le località più opportune per l'impianto dei macchinarii ordinati ad utilizzarla sul sito od a trasmetterla a distanza.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1899.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER L'ANNO 1900

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 22 maggio 1897

Studio critico sulla poesia storico-politica di Venezia, durante la Repubblica.

Con questo lavoro si dovrà illustrare lo svolgimento di detta poesia, tanto nella sua forma lirica, quanto nella narrativa, quanto nella satirica, e dimostrare la influenza che su esso svolgimento ebbero le vicende politiche della veneta repubblica.

Purchè sia premesso uno studio generale e sintetico, potrà l'autore limitarsi a un dato periodo storico.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1900.

Il premio è di lire 3000.

CONCORSO PER L'ANNO 1901.

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 27 febbraio 1898.

Storia della pittura veneta dal principio alla fine del secolo XV.

Si raccomanda al concorrente di non uscire dai termini del tema e di rimanere circoscritto al solo secolo XV, evitando di diffondersi soverchiamente sui soggetti che si possono ritenere esauriti dal Cavalcaselle e Crowe nella loro Istoria della pittura in Italia.

Di ogni pittore dovrà essere narrata, colla guida dei documenti, la vita, e dovranno essere esaminate le opere, sia nella loro autenticità sia nel loro merito artistico.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1901.

Il premio è di lire 3000.

PREMIO DI FONDAZIONE CAVALLI

CONCORSO PEL TRIENNIO 1897-99

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 22 maggio 1897

Manuale di geografia commerciale.

Questo manuale dovrà abbracciare un più largo orizzonte dei noti testi di geografia commerciale, riflettere le più recenti condizioni del commercio e i progressi delle conoscenze geografiche, e contemplare particolarmente i bisogni e gli interessi italiani, singoli e collettivi.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1899.

Il premio è di lire 3000.

DISCIPLINE COMUNI AI CONCORSI ANNUALI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA E A QUELLI TRIENNALI DI FONDAZIONE CAVALLI.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto Veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese. Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla Segreteria dell'Istituto medesimo.

Secondo l'uso, esse porteranno una epigrafe, ripetuta sopra un viglietto suggellato, contenente il nome, cognome e domicilio dell'autore. Verrà aperto il solo viglietto della Memoria pre-

miata; e tutti i manoscritti rimarranno nell'archivio del R. Istituto a guarentigia dei proferiti giudizi, con la sola facoltà agli autori di farne trarre copia autentica dalla Cancelleria dell'Istituto, a loro spese. Il risultato dei concorsi si proclama nell'annua pubblica solenne adunanza dell'Istituto.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, dietro accordo colla Segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime.

Nella stampa del lavoro premiato, l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del R. Istituto. Il danaro del premio non potrà conseguirsi, se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si mantiene il diritto di fare imprimere, a proprie spese, quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER

per il progresso delle scienze mediche e chirurgiche

Sarà conferito un premio d'italiane lire 3000 all'italiano « che avrà fatto progredire nel biennio 1898-99 le scienze mediche e chirurgiche, sia colla invenzione di qualche istrumento o di qualche ritrovato, che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio ».

DISCIPLINE RELATIVE A QUESTO PREMIO.

I membri effettivi del Reale Istituto Veneto (colle eccezioni di cui l'articolo 10 del Regolamento per la Fondazione Balbi-Valier e del R. Decreto 27 aprile 1882) sono ammessi al premio, che per questo biennio verrà conferito per concorso.

Il premio si proclamerà nella pubblica solenne adunanza del 1900.

Le opere che venissero presentate entro il 1899 potranno anche essere manoscritte.

I lavori manoscritti resteranno in archivio a guarentigia dei proferiti giudizi; gli autori potranno farne trarre copia autentica, a proprie spese, dalla Cancelleria di questo Istituto.

PREMIO DI FONDAZIONE ANGELO MINICH

CONCORSO PEL TRIENNIO 1898-1900

Tema prescelto nell'adunanza ordinaria 24 aprile 1898.

Del mesoblasto — Genesi; rapporti suoi collo sviluppo dei tessuti ed organi — Applicazioni alla anatomia, alla fisiologia ed alla patologia — Storia critica dell'argomento.

Il concorso resta aperto a tutto 31 dicembre 1900.

Il premio è di lire 5000.

DISCIPLINE RELATIVE A QUESTO PREMIO.

Al concorso non potranno partecipare che italiani, e vi sono ammessi pure i soci corrispondenti del R. Istituto.

Le Memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

Le altre discipline inerenti alle modalità di questo concorso sono comuni a quello dei concorsi di Fondazione Querini e di Fondazione Cavalli.

PREMII DI INCORAGGIAMENTO

AI BENEMERITI DELLE SCIENZE APPLICATE E DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE ED AGRICOLE NELLE PROVINCIE VENETE.

Il R. Istituto nell'adunanza del 24 aprile 1898 ha deliberato che i premî statutari d'incoraggiamento in denaro del complessivo ammontare di lire 1500 che dovevano conferirsi nel maggio 1898 (veggansi i programmi del 1897) abbiano invece a conferirsi nel maggio 1899 in occasione del conferimento di diplomi, medaglie d'oro, d'argento e di mensioni onorevoli, di cui l'articolo 31 dello Statuto.

Le discipline che regolano i concorsi così ai premi in danaro come alle onorificenze ora dette, saranno pubblicate avanti la fine dell'anno corrente.

Il Presidente G. LORENZONI. Il Segretario G. BERCHET.

IL PREFETTO PRESIDENTE

del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena

Fa noto:

È aperto dal dì 1° al dì 31 del mese di agosto del corrente anno il concorso ad un posto gratuito governativo, da conferirsi da S. E. il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica, per sordomuti di ambo i sessi nel Regio Istituto Pendola in Siena.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere dell'età non minore di anni 8 compiti, nè maggiore di anni 12.

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di aver subito la vaccinazione;

d) di essere di sana costituzione fisica e non essere affetto da malattie cutanee o contagiose;

e) di essere idoneo all'istruzione.

La durata dell'alunnato è di anni 7.

Le domande dovranno essere inviate alla Direzione del R Istituto Pendola pei Sordomuti in Siena entro il tempo utile sopra indicato.

Siena, il 5 luglio 1898.

Il Prefetto
ROSI.

Consiglio scolastico provinciale di Vicenza

AVVISO DI CONCORSO

Inerentemente allo Statuto organico dell'Istituto Dame Inglesi in Vicenza, ed in conformità alle disposizioni contenute nel Dispaccio del Ministero della Pubblica Istruzione in data 7 luglio 1898, è riaperto il concorso a cinque posti semigratuiti nell'Istituto suddetto a cominciare dal primo semestre dell'anno scolastico 1898-99, e per un corso di studî *di sette anni*, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) della fede di nascita della aspirante, la quale non può essere ammessa prima del settimo, nè dopo l'undicesimo anno compiuto;

b) di un attestato medico da cui apparisca essere l'aspirante di sana e robusta complessione atta all'ordinario regime dell'Istituto, nonchè di aver subito con buon esito la vaccinazione;

c) di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare;

d) dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte nei sottoenunciati articoli 3 e 4.

2. I posti di concorso vengono accordati alle figlie di genitori benemeriti per opere dell'ingegno o per servizi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche amministrazioni e dovrà perciò corredarsi la domanda dei seguenti allegati:

e) estratto anagrafico della famiglia;

f) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato, il tutto convalidato dal Sindaco del luogo;

g) documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nell'Istituto deve portare seco il corredo descritto nell'allegato *C* del Regolamento organico.

4. La metà dell'annua retta da corrispondersi è di L. 386 pagabili in due rate semestrali anticipate.

5. Le istanze cogli annessi documenti in carta bollata dovranno essere dirette al Consiglio Scolastico non più tardi del 1° settembre a. c., avvertendosi che non saranno prese in con-

siderazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

Vicenza, 10 luglio 1898.

Il R. Provveditore agli studî
PAOLO LIOY.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Come è noto, attualmente - in forma ufficiale - si trovano in visita a Pietroburgo il Principe e la Principessa di Bulgaria col figlio Principe Boris.

In onore degli ospiti, S. M. lo Czar diede il giorno 23 un gran pranzo. Alla fine di esso S. M. l'Imperatore alzandosi disse: « Bevo alla salute delle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Bulgaria, a quella del mio caro figlioccio Principe Boris ed alla prosperità della Bulgaria ».

Traduciamo dal *Figaro*, giuntoci stamane, la risposta del Principe di Bulgaria.

« Sire! Ringrazio di tutto cuore V. M. delle parole così benevoli e graziose che ha or ora pronunziate.

Ai legami che già strettamente uniscono la Bulgaria alla nazione sorella — razza, religione, riconoscenza eterna per gli augusti ed indimenticabili autori della liberazione della nostra patria — V. M. ha aggiunto una prova della sua alta benevolenza, accettando d'essere il padrino di mio figlio ed erede del trono, il Principe di Tvinovo, allorchè egli fece la sua entrata nel grembo della santa chiesa ortodossa.

Ho creduto quindi di adempiere il più sacro, come il più caro dei miei doveri, nel venire a presentare al suo Augusto padrino il suo figlioccio, Principe Boris, e ad esprimere a V. M., sia in mio nome che a quello della Principessa mia consorte ed a quello dell'intera Bulgaria, la nostra più profonda ed ardente gratitudine per l'accoglienza affettuosa della quale siamo stati l'oggetto. Con il sentimento di gioia della quale il mio cuore è riempito bevo alla salute di S. M. l'Imperatrice Alessandra Feoderowna, di S. M. l'Imperatrice Maria Feoderowna, di tutta la Casa imperiale ed alla prosperità della grande Russia. »

***

Si scrive da Londra al *Journal des Débats*:

« Qui si parla poco della spedizione del Sudan, ma i preparativi sono spinti con grande vigorìa. In questi giorni si è annunciato che il reggimento indiano, il quale trovasi ora nell'Uganda, ha ricevuto l'ordine di dirigersi verso il Nord e ritornare nelle Indie per Berber e Suakim. Ciò significa che questo reggimento insieme ad altre truppe attaccherà dal Sud, nel mentre il Sirdar Kitchener attaccherà dal Nord, e così i dervisci saranno presi fra due fuochi. C'è ancora dippiù: gli inglesi, sembra, sia in vista di questa spedizione, sia per altre cause, reclutano molti uomini per l'Uganda, e vi spediscono uno o due dei reggimenti ovest-indiani formati qualche mese fa dal sig. Chamberlain per possibili eventualità sul Niger.

***

I giornali francesi hanno da Costantinopoli, 23:

« La Russia ha proposto alla Germania ed all' Austria di partecipare all'azione che faranno, presso la Sublime Porta, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia e la Russia relativamente al regime da stabilirsi a Candia. La progettata riunione fra i rappresentanti delle quattro ultime Potenze è stata rinviata, aspettandosi la risposta delle altre due Potenze.

« Intanto le compagnie di navigazione straniere sono state avvertite dai quattro ambasciatori delle misure prese, consistenti nel non permettere lo sbarco nell'isola di nuove truppe turche. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. la Regina è giunta iersera, alle ore 22,45, a Gressoney col suo seguito ed accompagnata dal barone Antonio De Peccoz che le era andato incontro.

La Regina si recò alla villa De Peccoz, splendidamente illuminata.

La popolazione fece a S. M. un'accoglienza entusiastica.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi giunse ieri l'altro a Pietroburgo ed è ripartito stamane per Stoccolma.

In onore del Presidente della Repubblica Brasiliana. — Iersera ebbe luogo alla Consulta un pranzo in onore del Presidente del Brasile, generale Campos Salles.

Intervennero il Ministro del Brasile, Regis De Oliveira ed il Segretario, le LL. EE. i Ministri Pelloux, Palumbo, Lacava, Finocchiaro, Fortis e Nasi, il senatore Malvano, tutti i capi divisione del Ministero, il comm. Pavarino, il comm. Ricci-Gramitto, consigliere delegato, il pro-sindaco Galluppi ed il comm. De Martino, già Ministro a Rio-Janeiro.

Allo *champagne*, S. E. il Ministro degli Esteri, onorevole Canevaro, brindò al Brasile e al suo Presidente. Rispose il generale Campos Salles bene augurando all'Italia e inneggiando ai nostri Sovrani.

Benemerenza per l'istruzione. — Ieri, a Torino, il Prefetto ed il Provveditore agli studi consegnarono al sindaco, onorevole barone Casana, senatore del Regno, la medaglia d'oro conferita da S. M. il Re alla città di Torino per benemerenze acquistate nell'istruzione e nell'educazione popolare.

Il sindaco ringraziò S. M. il Re per l'alta distinzione che addita Torino ad esempio di morale, progresso e di civili virtù.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 26 luglio, a lire 107,49.

Rimpatrio. — Ieri giunse a Napoli il piroscafo *Indipendente*, della N. G. I., proveniente da Massaua. Ne sbarcarono S. E. il Regio Governatore dell'Eritrea, on. Martini, che subito proseguì per Roma, il tenente colonnello di stato maggiore Pecori Giraldi Guglielmo; i capitani Fioccardi di cavalleria, Manfreu e Brunelli di fanteria; i tenenti Augier e Borsari di fanteria, Saporetti e Barberis degli alpini e Levrero dei carabinieri; gl'ingegneri dell'Istituto geografico militare Guarducci e Grechi; il ragioniere d'artiglieria Formica ed il farmacista Nicolai; i topografi Ponzoni e Borsini e gli aiutanti topografi Gruppelli, Rossi, Coliva, Mazzoni e Venturi; i tenenti Ansalmi e Dho dei bersaglier, Cicatelli di fanteria, Giannini e Piccioli di artiglieria ed il sotto-tenente medico di complemento Piccione.

Sbarcarono pure 316 soldati e 46 carabinieri che rimpatriano.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Ems*, del N. L., partì da New-York per Genova ed il piroscafo *Spartan Prince*, della P. L., giunse a New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LUCERNA, 25. — È qui giunto Don Carlos ed è disceso all'Hôtel *Schweizerhof* colla Principessa ed un aiutante di campo.

PARIGI, 25. — L'avv. Labori, a nome del colonnello Picquart, ha sporto querela di falso o di complicità in falso contro il Comandante Du Paty de Clam.

CAPO HAITIANO, 25. — Le guarnigioni spagnuole di Caimanera e di Guantamano si sono arrese agli Americani.

MO (NORVEGIA), 25. — Durante il suo viaggio a bordo del *yacht Hohenzollern*, l'Imperatore Gugliemo si è qui incontrato, iersera, col Principe e la Principessa di Napoli.

BERLINO, 25. — È morto il deputato agrario al Reichstag, Ploetz.

MILANO, 25. — Il Tribunale militare condannò in contumacia trenta imputati di istigazione a delinquere e di eccitamento ad odio di classe. I pubblicisti Eugenio Chiesa, Gastone Chiesi, Giovanni Pirolini, ingegnere Gerli, avvocato Riva ed altri quattro furono condannati a 15 anni di reclusione; l'ingegnere Ceretti ed altri sei a 12 anni, l'avvocato Gori ad otto, gli avvocati Caldara, Beltrami e Re, il professore Cabrini, il poeta Fontana, il pubblicista Premoli ed altri due ad anni 3 di detenzione, gli avvocati Garavaglia e Tanzi e la signora Cabrini ad un anno, Dino Rondani a 16 anni di reclusione e Don Vercesi ad un anno di detenzione.

LONDRA, 25. — *Camera dei Comuni.* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Curzon, annunzia che le proposte dell'Inghilterra relative alla navigazione interna furono accettate dalla China.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 25 luglio 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 757mm.3
Umidità relativa a mezzodì 45
Vento a mezzodì . . . . SW debole.
Cielo. . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 30.°9. / Minimo 20.°7.
Pioggia in 24 ore: mm. 0.0.

Li 24 luglio 1898:

In Europa pressione a 750 Haparanda, Stokolm, Riga; 766 Nantes, Parigi, Bamberga, Monaco, Rochefort.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; qualche temporale al Sud.

Stamane: cielo quasi ovunque sereno.

Barometro: 761 Venezia, Milano, Genova, Livorno, Foggia, Lecce; 762 Roma, Napoli, Messina, Palermo; 763 Cagliari.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, intorno ponente al Sud cielo sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 25 luglio 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore preceden''	Temperatura Minima nelle 24 ore preceden''
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	28 0	21 6
Massa Carrara	sereno	calmo	29 8	18 5
Cuneo	sereno	—	28 3	17 8
Torino	sereno	—	27 9	20 5
Alessandria	sereno	—	31 0	—
Novara	sereno	—	31 5	20 0
Domodossola	sereno	—	30 2	17 0
Pavia	1/4 coperto	—	31 6	15 7
Milano	1/2 coperto	—	32 2	20 8
Sondrio	sereno	—	29 6	17 7
Bergamo	coperto	—	27 8	20 2
Brescia	sereno	—	31 0	20 5
Cremona	1/2 coperto	—	32 4	21 5
Mantova	1/4 coperto	—	29 4	18 8
Verona	sereno	—	30 4	24 0
Belluno	3/4 coperto	—	27 8	19 6
Udine	1/4 coperto	—	29 4	18 4
Treviso	3/4 coperto	—	31 0	23 6
Venezia	coperto	calmo	27 6	21 6
Padova	coperto	—	28 1	20 3
Rovigo	sereno	—	31 1	18 0
Piacenza	1/4 coperto	—	29 2	20 8
Parma	1/4 coperto	—	32 0	21 0
Reggio Emilia	sereno	—	30 5	20 5
Modena	sereno	—	29 3	20 7
Ferrara	caligine	—	28 8	19 0
Bologna	sereno	—	28 4	21 2
Ravenna	sereno	—	28 9	17 1
Forlì	sereno	—	29 2	19 0
Pesaro	sereno	calmo	27 6	19 0
Ancona	sereno	mosso	29 2	22 8
Urbino	sereno	—	30 0	19 4
Macerata	sereno	—	30 5	23 1
Ascoli Piceno	sereno	—	31 2	20 5
Perugia	sereno	—	29 9	20 6
Camerino	sereno	—	30 8	21 5
Lucca	sereno	—	31 0	18 3
Pisa	sereno	—	31 2	15 8
Livorno	sereno	calmo	30 0	21 0
Firenze	sereno	—	32 0	18 5
Arezzo	sereno	—	32 7	17 7
Siena	sereno	—	31 7	20 5
Grosseto	1/4 coperto	—	32 4	16 2
Roma	nebbioso	—	31 5	20 7
Teramo	sereno	—	32 4	20 2
Chieti	sereno	—	30 0	18 8
Aquila	sereno	—	31 6	18 3
Agnone	sereno	—	31 3	20 9
Foggia	1/4 coperto	—	33 0	21 9
Bari	sereno	calmo	27 0	20 3
Lecce	sereno	—	32 0	19 7
Caserta	1/4 coperto	—	32 5	19 0
Napoli	sereno	calmo	30 0	22 2
Benevento	1/4 coperto	—	31 2	19 1
Avellino	1/2 coperto	—	31 0	9 5
Caggiano	1/4 coperto	—	30 6	20 3
Potenza	1/2 coperto	—	31 0	15 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	26 0	15 2
Reggio Calabria	sereno	mosso	29 5	23 2
Trapani	sereno	calmo	30 3	21 7
Palermo	sereno	calmo	30 9	17 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	31 4	20 4
Messina	sereno	calmo	30 0	24 5
Catania	sereno	legg. mosso	31 2	22 2
Siracusa	sereno	calmo	33 0	23 0
Cagliari	sereno	calmo	30 0	21 0
Sassari	1/4 coperto	—	31 1	21 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.